

Corte di Cassazione Penale sez. VI 13/2/2019 n. 6947

La pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta la competenza del prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha presentato ricorso avverso la sentenza del 22/06/2018 con la quale il Tribunale di quella città aveva dichiarato non doversi procedere nei riguardi dell'imputato rumeno*** in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo a), 582, 585, 576, e 61 n. 10 cod. pen. (capo b), e 186 cod. strada, perché illeciti estinti per esito positivo della messa alla prova. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, per avere il Tribunale omesso la trasmissione degli atti al Prefetto, in relazione al reato di cui al comma 7 del citato art. 186 cod. strada (contestato in fatto), al fine di permettere l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, se di proprietà del condannato, giusta la previsione dell'art. 224, comma 3, dello stesso codice strada.

2. Con requisitoria del 17/12/2018 il Pubblico Ministero in sede, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione della trasmissione degli atti al Prefetto.

3. Ritene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

Come è noto, gli artt. 224, comma 3, e 224-ter, cod. strada, stabiliscono che solo la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria, mentre nel caso di estinzione del reato per altra causa, spetta al prefetto disporre, rispettivamente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della revoca della patente di guida, ovvero quella della confisca del veicolo. Ed è pacifico al riguardo che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria la competenza del prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge (in questo senso, da ultimo, Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, Rv. 273088). Sulla base di tali elementi appare fondato sostenere che la sentenza con la quale il giudice, dopo aver dichiarato la estinzione del reato per una causa diversa da quella della morte del reo abbia omesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto per provvedere alla eventuale irrogazione delle indicate sanzioni amministrative accessorie, non sia ricorribile per cassazione per difetto di interesse. E ciò sia perché è discutibile che esista un vero e proprio obbligo del giudice a provvedere, ben potendo lo stesso prefetto domandare la trasmissione di quegli atti; sia e soprattutto perché in sede di esecuzione di una siffatta sentenza è il pubblico ministero che, quale organo deputato alla esecuzione ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., può disporre quella trasmissione degli atti (in questo senso Sez. 4, n. 3474/08 del 12/12/2007, P.G. in proc. Leoni, Rv. 23902601), se del caso formulando una richiesta al giudice dell'esecuzione a mente del comma 2 del predetto articolo, il quale deciderà con un provvedimento opponibile ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (opposizione definibile con una decisione eventualmente ricorribile per cassazione).

Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che dichiari con sentenza la estinzione del reato per una causa diversa da quella della morte del reo, di trasmettere gli atti al prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca o sospensione della patente ovvero della confisca del veicolo, potendo a ciò provvedere anche il P.M. o, in caso di incertezza, il giudice dell'esecuzione: ne consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione presentato dal P.M. avverso quella sentenza per il fatto che il giudice della cognizione abbia omesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto (in questo senso anche Sez. 4, n. 6528 del 19/01/2018, P.G. in proc. Parisi, Rv. 272207).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
